



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n. _____ di prot.

n. 36 Reg. Delib.

COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per lo svolgimento tramite videoconferenza o in modalità mista del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 16,00 e segg., alla seduta di 1^a convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.i., in sessione ordinaria seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URBANO CARMEN	=
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	=
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	X
DI BLASI MARIA LUISA	X		
BRIGUGLIO TINDARO	=		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	=		
Assignati n. 10	In carica n. 10	Aziende n. 04	Presenti n. 06

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Miniciale.

Riunito legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 06, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella e il Vice Sindaco Sig. Domenico Cifalà.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Cause Andrea dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per lo svolgimento tramite videoconferenza o in modalità mista del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari".

Il Presidente di seguito evidenzia che il presente regolamento è stato favorevolmente esitato dalla competente Commissione consiliare.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene anzitutto il Presidente che evidenzia che si rende necessario migliorare il contenuto del comma 1 dell'art. 1 al fine di meglio specificare quali siano le ipotesi di esigenze particolari, emergenze o impossibilità di partecipazione dei Consiglieri comunali.

Interviene il consigliere di maggioranza Carmine Simona che evidenzia che se anche se tale comma è generico sottintende che ci sia un'esigenza davvero importante che rende impossibile la partecipazione dei consiglieri comunali.

Interviene il Sindaco Dott. Meschella Gianfranco che fa presente che deve essere il Presidente del Consiglio comunale a valutare caso per caso la necessità della partecipazione in remoto da parte del consigliere comunale.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare che evidenzia che non si tratta solo di casi legati all'emergenza epidemiologica.

Non essendoci alcun altro intervento, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 6 - VOTI FAVOREVOLI N. 6 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

LETTA la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A.E.L.L. della Regione Sicilia

PRESO ATTO dell'esito dell'eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per lo svolgimento tramite videoconferenza o in modalità mista del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari".



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(GITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Presentata dal Sindaco:
Dott. Gianfranco Moschella
Responsabile del procedimento:
Italiano Pasqualino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N° 30 del 20/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO TRAMITE VIDEOCONFERENZA O IN MODALITA' MISTA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 17 del 08.04.1995 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
- a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID -19) il Governo ha adottato una serie di misure di contenimento e di prevenzione del rischio di contagio anche per le riunioni degli organi collegiali delle P.A.;

VISTO l'art.73, comma 1, del D.lgs. 18/2020, il quale dispone che "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato, modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo modalità individuate da ciascuna ente";

CONSIDERATO che lo scopo del precitato art. 73 del D.L. 18/2020 è stato quello di assicurare, anche negli enti non dotati di un apposito regolamento, l'ottimale svolgimento delle sedute degli organi collegiali mediante l'utilizzo di strumenti telematici, contemperando la tutela di diversi interessi e conseguendo di fatto, una netta accelerazione del percorso di transizione al digitale;

DATO ATTO che durante il periodo emergenziale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, il Presidente del Consiglio comunale con determinazione n. 01 del 08.04.2020 - reg. gen. n. 113 del 08.04.2020 ha stabilito i criteri per la tenuta delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17.03.2020;

CONSIDERATO che la digitalizzazione è un obiettivo precipuo del legislatore, non solo a livello nazionale, considerato che il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è entrato in vigore nel 2005, ma anche a livello europeo, nell'ambito del quale, tra i punti chiave della Strategia "Europa 2020", rientra l'Agenda europea del digitale, allo scopo di garantire una maggiore efficacia ed efficienza amministrativa;

PRESO ATTO che:

-l'art. 2 del CAD prevede che: "Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

-l'art. 12 del CAD prevede che "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui il presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art.14 bis comma 2 lett. b)";

CONSIDERATO che dal 1° aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza sanitaria in base a quanto stabilito dall'art. 1 del decreto – legge 24 dicembre 2021 n.221, convertito, con modificazioni in legge 18 febbraio 2022 n.11 e di conseguenza, da tale data, sono cessati anche i provvedimenti di carattere emergenziale finalizzati a garantire il funzionamento degli organi istituzionali;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno – DAIT n. 31 del 19.04.2022 con la quale:

- anche sulla base di specifico parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, è stato ribadito che gli enti locali possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse;

- è stata ribadita la necessità dell'adozione di un apposito regolamento, in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era contenuta e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore;

CONSIDERATO che l'adozione di un regolamento per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari nella forma della videoconferenza può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione dei Consiglieri al loro ruolo pubblico e garantire una maggiore trasparenza dell'operato dell'Ente anche in condizioni diverse da quelle emergenziali;

RITENUTO quindi che la disciplina già prevista per il periodo emergenziale debba essere applicabile anche in tempi successivi alla cessazione dello stato di emergenza pandemico, al fine di garantire una maggiore celerità delle decisioni assunte e per garantire la massima partecipazione possibile di tutti gli amministratori, anche se non fisicamente presenti presso la sede comunale;

RILEVATO che le attuali tecnologie consentono lo svolgimento delle sedute collegiali anche in modalità di videoconferenza;

CONSIDERATO che:

-l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità per i legittimati di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la contemporanea presenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darvi discussione e votazioni simultanee;

> la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire,

RICHIAMATO il Capo I, sezione III, del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale) inerente all'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

VISTO lo schema di Regolamento per lo svolgimento tramite videoconferenza o in modalità mista del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari composto da n. 11 articoli, che si allega al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che lo schema del suddetto Regolamento è stato esitato favorevolmente dalla Commissione consiliare permanente "Regolamenti comunali" come da verbale n. 04 del 05.07.2022;

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO che allo stato il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio dell'ente, per cui non occorre l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

VISTO il D.lgs. 82/2005 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO l'O.A.E.E.L.L.vigente nella Regione Sicilia

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI APPROVARE il Regolamento per lo svolgimento tramite videoconferenza o in modalità mista del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari composto da n. 11 articoli, che si allega al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'ente e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento



Il Proponente
(Dott. Giancarlo Marchetta)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.08.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. l) della L.R. 11.12.1991, n. 49, come scalfiuto dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

FAVOREVOLE

n. 05/03/2012



Il Responsabile dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

n. 05/03/2012



Il Responsabile Area Economica Finanziaria

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO TRAMITE
VIDEOCONFERENZA O IN MODALITA' MISTA DEL
CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Publicato all'Albo Pretorio On Line e sul Sito Web istituzionale:
prima pubblicazione: dal _____ al _____
seconda pubblicazione: dal _____ al _____

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che, per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti, si tengono mediante videoconferenza o in modalità mista.

Le sedute del Consiglio comunale per le quali è necessario che siano convocate mediante adunanza segreta non possono essere svolte in videoconferenza o in modalità mista.

Il medesimo regolamento si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari.

Articolo 2 – Modalità di riunione

Il Consiglio comunale e le Commissioni consiliari possono riunirsi, oltreché in modalità "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:

- a) in modalità telematica con la partecipazione tramite videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
- b) in modalità mista, con alcuni componenti "in presenza" ed altri collegati da remoto in videoconferenza.

Nei casi di cui alle succitate lettere a) e b) le sedute si intendono svolte nella sede istituzionale del Comune nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale (e per le Commissioni il Presidente delle stesse) e, qualora possibile, il Segretario comunale. In caso di impossibilità del Segretario comunale ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.

Articolo 3 – Convocazione delle sedute

La convocazione delle sedute tramite videoconferenza o in modalità mista avviene nelle forme ordinarie previste.

Ai fini del contenuto, dei destinatari e delle modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione; dei termini, degli orari di convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno si osservano le norme previste dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale ovvero quelle previste dal vigente Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari.

Nell'avviso di convocazione è espressamente indicato il ricorso alla videoconferenza, con ogni utile indicazione operativa per l'attivazione del collegamento e la partecipazione alla seduta, ovvero alla modalità mista.

La partecipazione alla seduta in modalità di videoconferenza o in forma mista può riguardare anche uno dei componenti la Giunta Municipale e/o i funzionari competenti per le materie oggetto di trattazione o altri soggetti esterni all'ente.

La seduta in videoconferenza o in modalità mista delle Commissioni permanenti e delle altre Commissioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale, avviene di norma tra i componenti ed il Segretario della Commissione verbalizzante, ed eventuali Responsabili di Area se necessario.

Articolo 4 – Requisiti tecnici

Le sedute in videoconferenza o in modalità mista, anche ai fini della loro validità legale, si svolgono nel rispetto delle seguenti condizioni di trasparenza e tracciabilità, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche idonee a garantire:

- a. da parte del Presidente dell'organo collegiale e del Segretario, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono;
- b. il regolare svolgimento della seduta;
- c. al Presidente dell'organo collegiale, la possibilità di constatare e proclamare i risultati della votazione, quando prevista;
- d. al Segretario verbalizzante di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;
- e. a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale e simultanea, quando prevista, sugli argomenti all'ordine del giorno;
- f. la visione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
- g. la contemporaneità delle decisioni;
- h. la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza o in modalità mista proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

Articolo 5 – Partecipazione alle sedute

Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari:

- a) deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale;
- b) è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza e dell'utilizzo del proprio microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Articolo 7 – Espressione del voto

Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

Il voto, in caso di collegamento tramite videoconferenza, è espresso per chiamata nominale da parte del Presidente, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.

Il Presidente nel caso di cui al comma precedente, con l'assistenza del Segretario comunale:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso;
- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Articolo 8 – Verbalizzazione delle sedute

Il verbale delle sedute dà atto della circostanza che la seduta è svolta tramite videoconferenza o in modalità mista e di coloro che vi partecipano in remoto ovvero in presenza.

Il verbale contiene inoltre:

- la verifica della sussistenza del numero legale;
- la verifica che ciascun partecipante tramite videoconferenza risulta adeguatamente collegato in modo che sia garantita la qualità a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti;
- gli interventi dei componenti;
- l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;

- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

Articolo 9 – Pubblicità delle sedute in videoconferenza e tutela privacy

La seduta del Consiglio comunale in videoconferenza, ai fini della relativa pubblicità, dovrà essere resa pubblica con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, salvo problemi tecnici contingenti che comunque non inficino la validità della stessa.

In tal caso l'avviso al pubblico di convocazione deve contenere il link al quale accedere per poter assistere alla adunanza.

In tal caso, il Presidente del Consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono diffusi in diretta e/o registrati per assicurare la massima trasparenza e pubblicità.

La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2 sexies comma 2 lett.f) del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018).

Articolo 10 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel vigente Statuto comunale e nei vigenti Regolamenti per la disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Articolo 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente in "Disposizioni generali".

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott. Antonio La Cava



IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa Annalisa Cortaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

	<p>Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale</p> <p>del 21/10/2022</p> <p>Con il n. 102 del Reg. pubblicazioni</p> <p>IL MESSO</p>
--	---

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n.44:

- è stata/pars affissa all'Albo Pretorio il **21/10/2022** per rimanere per giorni 15 consecutivi (art.11 e 14 L.R. 44/91) e succ. mod. ed integ.)

Dalla Residenza Municipale, il



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- perché è stata dichiarata immediatamente esigibile (art.12, comma 2, L.R. 44/91)
- perché decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

<p>È copia conforme all'originale</p> <p>Il</p> <p>Visto: Il Segr. Comunale</p>	<p>La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio</p> <p>Il</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio</p>
---	--